



comune di
PRATO

Regolamento per il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio

Approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 112 del 13.07.2006
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 32 del 26.04.2012
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 37 del 10.05.2018
Modificato con Delibera di Consiglio
Comunale n.34 del 28.03.2019

INDICE

Articolo 1: Ambito d'applicazione

Articolo 1bis: Definizioni

Articolo 2: Soggetto avente titolo alla presentazione dell'istanza

Articolo 3: Presentazione dell'istanza e documentazione allegata

Articolo 4: Istruttoria delle istanze

Articolo 5: Idoneità abitativa e requisiti igienico sanitari

Articolo 6: Pagamento del corrispettivo (tariffa istruttoria)

Articolo 7: Termine di conclusione del procedimento

Articolo 8: Validità del certificato

Articolo 9: Norme transitorie e finali

Art. 1

Ambito d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento amministrativo di rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio.
2. Nel testo del presente regolamento il termine alloggio può essere sostituito dai termini immobile, civile abitazione ed unità immobiliare.
3. Il certificato di idoneità dell'alloggio di cui al presente regolamento è rilasciato soltanto per gli alloggi posti nel territorio del Comune di Prato.

Art. 1bis

Definizioni

1. **Il certificato di idoneità dell'alloggio.** E' un documento nel quale si dichiara il numero massimo di persone che un alloggio è idoneo ad ospitare sulla base dei parametri stabiliti dalla Legge Regionale n. 96/1996. I certificati di idoneità dell'alloggio con attestazione dei requisiti igienico sanitari (D.Lgs 286/98 e L.94/2009) sono documenti che dichiarano l'idoneità di un alloggio nonché il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui al presente regolamento.
2. **Alloggio.** E' l'immobile con destinazione residenziale nel quale risiede o è domiciliato il cittadino che richiede il certificato di idoneità alloggiativa.
3. **Documento d'identità e di riconoscimento.** Esso è la carta d'identità in corso di validità. Essa può essere sostituita da documenti che, ai sensi dell'Art. 35 del DPR 445/2000, sono considerati documento di riconoscimento equipollente. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. Rientra nei documenti equipollenti anche il permesso di soggiorno. I documenti considerati equipollenti devono essere in corso di validità.
4. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.** La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che riguardano il soggetto dichiarante o che riguardano altre persone. Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, con i gestori di Servizi Pubblici e con i Privati che lo consentono.
Può essere usata per attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è conforme all'originale e/o dichiarare stati (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona, etc.), fatti (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio, etc.), qualità personali (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi, etc.) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.
Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all'autenticazione della firma (basta firmarle davanti al dipendente o inviarle insieme alla fotocopia di un documento di identità valido) e quindi esenti dal pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 2

Soggetto avente titolo alla presentazione dell'istanza

1. Il certificato d'idoneità dell'alloggio può essere richiesto da uno dei seguenti soggetti da ora in poi denominato richiedente:
 - a) dal proprietario dell'alloggio;

- b) dal conduttore dell'alloggio (con contratto di locazione o comodato);
 - c) da un soggetto ospite nell'alloggio (ivi residente o domiciliato).
2. Il richiedente, per la sola presentazione dell'istanza, può avvalersi di proprio delegato: la delega deve essere espressa unicamente tramite il modello predisposto dall'amministrazione comunale e corredata da copia del documento d'identità o equipollente, ai sensi dell'Art. 35 del DPR 445/2000, ed in corso di validità del delegato.
 3. Il titolo giuridico del richiedente è indicato nell'istanza ed espresso sotto la forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli Artt. 38, 47, 48 e 76 del DPR 445/2000 sul modello predisposto dall'amministrazione comunale.
 4. L'istanza, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve essere corredata della copia di un documento d'identità o altro documento equipollente ed in corso di validità del richiedente, così come previsto dall'Art. 35 del DPR 445/2000: qualora il richiedente sia ospite, l'istanza deve essere corredata anche del documento di identità in corso di validità dell'eventuale soggetto conduttore ospitante.
 5. Se il richiedente è cittadino non comunitario, l'istanza deve essere corredata della copia del titolo di soggiorno in corso di validità, unitamente all'eventuale ricevuta attestante l'avvenuto rinnovo del medesimo. Ai sensi del precedente comma e qualora il richiedente sia ospite, deve essere allegata anche copia del titolo di soggiorno in corso di validità dell'eventuale conduttore ospitante.

Art. 3

Presentazione dell'istanza e documentazione allegata

1. L'istanza per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio deve essere redatta esclusivamente sull'apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale che può essere ritirato e successivamente consegnato:
 - a) presso l'Ufficio competente;
 - b) presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico;
 - c) presso l'Ufficio del Protocollo Generale.Il modello dell'istanza e la relativa documentazione possono essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Prato.
2. All'istanza, oltre alle dichiarazioni di cui al precedente articolo, devono essere allegati:
 - a) i documenti di identità ovvero di soggiorno di cui al precedente Art. 2;
 - b) planimetria catastale dell'alloggio rilasciata dall'Agenzia del Territorio o fotocopia integrale conforme (non ridotta, non ingrandita, non parziale) della planimetria dell'alloggio depositata agli atti di una pratica edilizia efficace; la predetta planimetria può essere sostituita da un rilievo (in originale) dell'alloggio in scala 1:100 redatto da un tecnico abilitato all'esercizio della professione (Geometra, Ingegnere, Architetto, Perito Edile) debitamente quotato, contenente l'indicazione delle altezze e delle destinazioni di tutti i locali, timbrato e firmato in originale dal tecnico e riportante la seguente dicitura: "Rilievo in scala 1:100 di immobile con destinazione residenziale, posto in Prato, via, numero civico, piano, interno, eventuale scala, rappresentato al catasto fabbricati con foglio, particella, subalterno. Il presente rilievo rappresenta lo stato attuale della predetta unità immobiliare.";
 - c) attestazione dell'avvenuto versamento della prevista tariffa istruttoria di cui al successivo Art. 6.
3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni, espresse sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ed inserite nella modulistica predisposta dall'amministrazione comunale:

- a) il numero complessivo dei soggetti che risiedono e sono domiciliati nell'alloggio;
 - b) il motivo della richiesta (tra quelli indicati nella modulistica);
 - c) i riferimenti catastali dell'immobile;
 - d) i metri quadrati dell'alloggio;
 - e) gli estremi di registrazione dell'eventuale contratto di locazione o comodato.
4. All'istanza deve essere allegata anche specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'alloggio, resa ai sensi dell'Art. 38, 47, 48 e 76 del DPR 445/2000 sulla modulistica predisposta dall'amministrazione comunale e con allegata fotocopia di valido documento di identità ovvero titolo di soggiorno in corso di validità, contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei seguenti requisiti da parte dell'unità immobiliare oggetto dell'istanza:
- a) che la destinazione dell'immobile è residenziale (civile abitazione);
 - b) l'indicazione dell'anno di costruzione dell'immobile;
 - c) che la planimetria o rilievo di cui al precedente comma 2 lettera b rappresenta lo stato attuale e lo stato legittimato dell'immobile;
 - d) che sull'immobile non vige ordinanza di inagibilità;
 - e) che l'immobile rientra in una delle seguenti casistiche:
 - i. per l'alloggio è stata rilasciata ovvero depositata la certificazione/attestazione di abitabilità/agibilità e che ad oggi lo stato attuale dei luoghi non risulta variato;
 - ii. che l'alloggio è conforme all'ultimo titolo edilizio rilasciato ovvero all'ultimo intervento edilizio asseverato e che ad oggi lo stato attuale dei luoghi non risulta variato;
 - iii. che l'alloggio è stato oggetto di condono edilizio, rilasciato ovvero completo di tutti gli elementi essenziali atti alla relativa definizione per il rilascio, e che ad oggi lo stato attuale dei luoghi non risulta variato;
 - iv. che l'alloggio risulta di remota costruzione, che non risultano conosciute pratiche edilizie di riferimento, che il medesimo ha destinazione residenziale almeno dall'anno 1967 e non è stato oggetto di modifiche che avrebbero comportato la presentazione di una pratica edilizia;
 - f) che l'alloggio possiede, ai sensi delle vigenti norme, la certificazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza dell'impianto elettrico e che sono assenti modificazioni ed evidenti elementi di pericolo;
 - g) che l'alloggio possiede, ai sensi delle vigenti norme, la certificazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza dell'impianto del gas di rete (metano) ovvero dell'impianto GPL e che sono assenti modificazioni ed evidenti elementi di pericolo;
 - h) che l'alloggio possiede un impianto di riscaldamento attualmente funzionante, esteso a tutto l'immobile e conforme alle leggi in materia;
 - i) che l'alloggio possiede, ai sensi delle vigenti norme, la certificazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza dell'impianto di riscaldamento termosingolo (alimentato da combustibile di qualsiasi natura);
 - j) l'assenza di tracce di condensazione permanente sulle superfici interne di tutte le pareti dell'immobile;
 - k) che l'alloggio possiede un impianto di aspirazione dei fumi funzionante ed adeguatamente collegato con l'esterno;
 - l) che nei servizi igienici privi di finestra apribile è presente idoneo e funzionante impianto di aspirazione meccanica;
 - m) che in almeno uno dei servizi igienici sono presenti vaso, lavabo, doccia o vasca;
 - n) che nei servizi igienici, nelle camere da letto e negli eventuali locali privi dei requisiti di areazione e ventilazione sono assenti apparecchi a fiamma libera.

5. In alternativa alla dichiarazione di cui al precedente comma 4 e qualora per l'alloggio sia stata rilasciata/depositata la certificazione/attestazione di abitabilità/agibilità in data successiva al 1 luglio 1994, all'istanza può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del proprietario dell'immobile, resa ai sensi dell'Art. 38, 47, 48, e 76 del DPR 445/2000 sulla modulistica predisposta dall'amministrazione comunale e con allegata fotocopia di valido documento di identità ovvero titolo di soggiorno in corso di validità, contenente l'esplicita indicazione che l'unità immobiliare, dalla data della predetta abitabilità/agibilità, non ha subito modifiche urbanistico-edilizie tali da determinare una nuova attestazione di agibilità e che permangono le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'immobile e degli impianti nello stesso installati. La dichiarazione del proprietario di cui al presente comma attesta il possesso, da parte dell'unità immobiliare, di tutti i requisiti di cui al precedente comma 4 dalla lettera F alla lettera N.
6. L'istanza può essere inoltrata anche tramite il servizio postale con raccomandata A/R indirizzata a: Idoneità Alloggiativa – Comune di Prato – Protocollo generale, oppure a mezzo PEC, fax o posta elettronica ai recapiti indicati dall'ufficio responsabile dell'istruttoria.
7. Contestualmente alla presentazione dell'istanza, gli uffici indicati al precedente comma 1 rilasciano ricevuta di avvio del procedimento amministrativo.

Art. 4

Istruttoria delle istanze

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria istruisce, entro i successivi dieci giorni, la pratica e conclude il procedimento nei termini di cui all'Art. 7 del presente regolamento determinando il numero delle persone per le quali l'alloggio risulta idoneo e, nei casi previsti, attestando anche il possesso dei requisiti igienico-sanitari.
2. Durante l'istruttoria delle istanze, l'ufficio responsabile verifica:
 - a) la correttezza dei dati anagrafici del richiedente;
 - b) la correttezza dei dati toponomastici dell'immobile;
 - c) se per lo stesso alloggio è stato precedentemente richiesto altro certificato di idoneità dell'alloggio e se dall'anagrafe l'alloggio risulti occupato da altri residenti eventualmente appartenenti anche a nucleo familiare anagrafico diverso da quello del richiedente;
 - d) la correttezza e la completezza della documentazione presentata e delle informazioni dichiarate;
 - e) la verifica del pagamento dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI) da parte del soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa;
 - f) la correttezza dei dati catastali e dei dati edilizi presenti nelle dichiarazioni rese.
3. Ai fini della verifica di cui al precedente comma 2 lettera E, l'ufficio responsabile dell'istruttoria concorre con il soggetto gestore del tributo comunale alle attività necessarie ad individuare gli utenti assoggettati al versamento della tariffa nonché al controllo dei dati dichiarati nella denuncia originaria ovvero nelle successive denunce di variazione. A questo fine sono anche utilizzati i documenti di cui al precedente Art. 3.
4. Nel caso in cui il soggetto obbligato ai sensi della vigente normativa non risulti in regola con il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) l'ufficio responsabile dell'istruttoria invita il richiedente e l'avente titolo alla regolarizzazione della posizione; il certificato è in ogni caso rilasciato. Dell'avvenuta o dell'omessa regolarizzazione è data comunicazione al soggetto gestore della tariffa. Ove possibile, l'ufficio responsabile dell'istruttoria segnala al soggetto gestore della

tariffa le variazioni da eseguire d'ufficio sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti agli atti.

5. Nel caso in cui, a seguito delle risultanze delle verifiche condotte ai sensi del precedente comma 2 lettera C, nell'alloggio risultino residenti un numero di persone superiore rispetto a quello per cui l'alloggio risulta idoneo, l'ufficio responsabile dell'istruttoria procede comunque al rilascio della certificazione apponendo sul certificato stesso la dicitura *"Dalle dichiarazioni e dai dati di cui questa Amministrazione è in possesso, risulta che il suddetto alloggio è occupato da un numero di persone superiore rispetto a quello per cui lo stesso è idoneo."*.
6. L'unità immobiliare deve possedere tutti i requisiti di cui all'Art. 3 comma 4: il possesso di tali requisiti è attestato dalla dichiarazione del proprietario dell'alloggio resa ai sensi dello stesso articolo anche nella forma di cui al comma 5.
7. Qualora la dichiarazione del proprietario dell'alloggio di cui al precedente Art. 3 comma 4 non contenga l'attestazione del possesso di tutti i requisiti indicati, ovvero a seguito dell'istruttoria condotta oppure a seguito dell'eventuale sopralluogo tecnico di cui al successivo comma 9 o controllo a campione di cui al successivo comma 12 risulti assente uno o più dei medesimi requisiti eventualmente dichiarati anche nella forma di cui all'Art. 3 comma 5, sarà emesso un provvedimento di diniego ai sensi del successivo comma 8.
8. Il provvedimento di diniego è emesso nel caso in cui, sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'alloggio ovvero dall'istruttoria condotta, si verifichi anche solo una delle seguenti circostanze:
 - a) l'immobile possiede una destinazione urbanistico-edilizia diversa da quella residenziale;
 - b) risulti assente uno o più requisiti di cui all'Art. 3 comma 4;
 - c) lo stato attuale dell'immobile sia difforme dallo stato legittimato come previsto dall'Art. 3 comma 4 lettera C ovvero dall'Art. 3 comma 5 e le difformità rilevate non siano riconducibili ad uno dei casi previsti dall'Art. 3 comma 4 lettera E;
 - d) l'immobile non possiede i requisiti di altezza minima e di aero-illuminazione minima dei vani con riferimento alla normativa vigente all'epoca di costruzione o dell'intervenuta modifica, salvo deposito di nuova attestazione di agibilità.Il diniego è comunicato al richiedente in forma scritta. A seguito del diniego di cui al presente comma, l'ufficio responsabile dell'istruttoria procede alla segnalazione delle difformità ovvero delle irregolarità riscontrate ai competenti uffici.
9. L'istruttoria delle domande viene condotta sulla documentazione prodotta, sulle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nella pratica ed utilizzando tutti gli archivi e procedure informatiche a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Durante l'istruttoria, ove emergano incongruenze dalle verifiche svolte ovvero in presenza di opere sanate con condono che, dall'esame dei grafici, risultino aver inciso sui requisiti di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 ovvero in presenza di immobili di remota costruzione e senza pratiche/interventi edilizi reperibili o comunque quando venga ritenuto necessario anche nel caso di irregolarità nella dichiarazione resa dal proprietario dell'alloggio ai sensi dell'Art.3 comma 4 e comma 5, il personale dell'ufficio responsabile dell'istruttoria potrà effettuare sopralluoghi tecnici presso gli immobili oggetto del procedimento. Gli elementi raccolti durante il sopralluogo tecnico di cui al presente comma sono da intendersi parte integrante dell'istruttoria.
10. Ogni eventuale difformità, ovvero l'assenza di uno o più requisiti di cui all'Art. 3 comma 4 e comma 5, rilevata durante l'istruttoria dovrà essere risolta ai fini

della conclusione del procedimento e del rilascio della certificazione di idoneità dell'alloggio.

11. Nel caso in cui il certificato precedentemente rilasciato sia ancora in corso di validità, si procede d'ufficio al rilascio del nuovo certificato.
12. L'ufficio responsabile dell'istruttoria provvede a effettuare controlli a campione nella misura del cinque per cento delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 ed agli atti dell'istanza, durante l'istruttoria delle pratiche e comunque prima della conclusione del procedimento, in raccordo col vigente Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Prato. I controlli a campione prevedono tramite la verifica, anche mediante sopralluogo presso l'alloggio, di tutte le dichiarazioni rese e di tutti i documenti presenti in atti. Le eventuali risultanze difformi dalle dichiarazioni rese o dalla documentazione prodotta verranno trattate dall'ufficio responsabile dell'istruttoria secondo i termini del presente regolamento, ovvero richiedendo integrazioni e procedendo alla convocazione dei soggetti interessati ove ne ricorra la necessità, e costituiscono motivo di diniego ai sensi del precedente comma 8.
13. Qualora, in esito alle verifiche di cui al precedente comma 9 emergano difformità tra la rappresentazione catastale e quella agli atti del titolo/pratica edilizia di riferimento, l'ufficio responsabile dell'istruttoria procederà a richiedere il relativo aggiornamento catastale se previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 5

Idoneità abitativa e requisiti igienico sanitari

1. Un vano viene individuato come tale solo se dispone di illuminazione e aerazione dirette dall'esterno.
2. I locali sottotetto, mansardati, interrati e seminterrati, denominati tali in planimetria, possono essere considerati vani qualora un atto autorizzativo dell'amministrazione comunale, che preveda la verifica dei requisiti igienico-sanitari, li abbia individuati come tali e non come accessori.
3. Per la definizione di vano utile si intende quanto stabilito dalla vigente legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP).
4. L'idoneità abitativa viene calcolata secondo i parametri stabiliti dalla vigente legge regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP). L'idoneità abitativa di cui al presente comma viene calcolata sull'intero immobile: non è ammesso alcun calcolo parziale su singole porzioni di immobile eventualmente concesse in locazione/comodato.
5. Nel caso in cui la rappresentazione catastale di un alloggio sia difforme dall'ultimo stato legittimato dell'immobile, ai fini del conteggio di cui al precedente comma 4 prevale la rappresentazione dell'alloggio agli atti del titolo edilizio, ovvero dell'intervento edilizio, di riferimento.
6. In esito alle istanze con motivo Contratto di Soggiorno, Flussi e Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (richieste per i familiari conviventi), preso atto della dichiarazione resa dal proprietario dell'alloggio ai sensi del precedente Art. 3 comma 4 e comma 5 e dell'istruttoria condotta, è emesso il certificato di idoneità con la sola indicazione del numero delle persone per cui l'alloggio risulta idoneo, sulla base del conteggio di cui al precedente comma 4.
7. In esito alle istanze con motivo Ricongiungimento Familiare e Coesione Familiare, è emesso il certificato di idoneità oltre che con l'indicazione del numero delle persone per cui l'alloggio è idoneo, sulla base del conteggio di cui al precedente comma 4, anche con l'attestazione che il medesimo possiede i requisiti igienico-sanitari previsti dal presente regolamento all'Art. 3 comma 4 sulla base della dichiarazione resa dal proprietario dell'alloggio, anche nella forma di cui al comma 5, e dell'istruttoria condotta.

8. Quanto indicato all'Art. 5 non può essere determinato né attestato qualora si verificano le circostanze di cui all'Art. 4 comma 8.

Art. 6

Pagamento del corrispettivo (tariffa istruttoria)

1. Il rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio è subordinato al pagamento di un corrispettivo nella misura determinata dalla Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato secondo le usuali modalità d'introito dei tributi comunali. Le modalità sono indicate nelle istruzioni allegare all'istanza di cui al precedente Art. 3.

Art. 7

Termine di conclusione del procedimento

1. Ai sensi dell'Art. 2 comma 2 della L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi", il procedimento per il rilascio del certificato d'idoneità dell'alloggio si conclude in trenta giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza.
2. Il termine di cui al precedente comma inizia a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza presso gli uffici comunali individuati dal precedente Art. 3, ovvero dalla data di arrivo all'U.O. Protocollo Generale dell'istanza inviata via posta.
3. Nel caso in cui gli elementi dichiarati dal richiedente ovvero dal proprietario dell'alloggio non corrispondano ai dati in possesso dell'amministrazione comunale ovvero non sia presentata la documentazione di cui ai precedenti Artt. 2 e 3, il soggetto richiedente è invitato all'integrazione della domanda, mediante lettera ovvero mediante i consueti mezzi di comunicazione, anche digitali, dell'amministrazione comunale. In tal caso, i termini di conclusione del procedimento si interrompono e riprendono a decorrere dalla presentazione della documentazione integrativa. Le richieste di integrazione possono essere formulate anche ai sensi del precedente Art. 4.
4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione dell'istanza senza che il certificato emesso sia ritirato dal richiedente ovvero senza che il richiedente produca la documentazione richiesta, il procedimento s'intende archiviato e deve essere presentata una nuova istanza.

Art. 8

Validità del certificato d'idoneità dell'alloggio

1. Il certificato di idoneità dell'alloggio ha validità dodici mesi dalla data del rilascio, così come previsto dall'Art. 41 comma 1 del DPR 445/2000.
2. L'interessato può richiedere, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'amministrazione comunale, copia conforme del certificato; tale copia sarà autenticata secondo quanto disposto dall'Art. 18 del DPR 445/2000.

Art. 9

Norme transitorie e finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione dei vani utili, dei requisiti di abitabilità e delle caratteristiche dell'abitazione si rimanda a:
 - a) Decreto Ministeriale 5 luglio 1975: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico - sanitari principali dei locali d'abitazione";

- b) Legge Regionale n. 2/2019 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) D.Lgs 286/1998 e successive modificazioni;
 - d) DPR 394/1999 e successive modificazioni;
 - e) DPR 445/2000 e successive modificazioni;
 - f) Legge 241/1990 e successive modificazioni;
 - g) Vigente Regolamento Edilizio del Comune di Prato;
 - h) Vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Prato.
2. Le modifiche al presente regolamento si applicano alle istanze presentate, a norma dell'Art. 3, a partire dal giorno successivo della loro entrata in vigore o comunque non appena la procedura informatica in dotazione al procedimento verrà adeguata secondo le presenti modifiche con pubblicazione della relativa data a cura dell'ufficio responsabile dell'istruttoria sulla specifica pagina web del sito internet istituzionale del Comune di Prato.
 3. L'entrata in vigore del presente regolamento sostituisce integralmente il precedente.
 4. I criteri per la determinazione del numero delle persone per le quali un alloggio è idoneo, stabiliti dalla Legge Regionale n. 2/2019, sono pubblicati sulla rete civica del Comune di Prato allo scopo di assicurare la conoscibilità e la massima diffusione. Analogamente si procederà alla pubblicazione delle successive modifiche e integrazioni eventualmente introdotte dalla normativa regionale.